

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1998

relativa alle spese bancarie per la conversione in euro

(98/286/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

(1) considerando che a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti; che l'euro sostituirà, ai tassi di conversione fissati, le monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che durante un periodo transitorio l'euro esisterà in diverse denominazioni; che le unità monetarie nazionali diventeranno unità divisionali dell'euro in base ai tassi di conversione; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997⁽¹⁾ i tassi di conversione devono essere utilizzati per le conversioni dalle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa; che il progetto di regolamento del Consiglio sull'introduzione dell'euro⁽²⁾ impone determinati obblighi in materia di conversione;

(2) considerando che la Commissione ritiene che dal punto di vista giuridico le banche non siano autorizzate ad addebitare:

— spese per la conversione di pagamenti in entrata denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale durante il periodo transitorio,

— spese per la conversione di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro al termine del periodo transitorio,

— importi diversi per servizi denominati nell'unità euro e per servizi, altrimenti identici, denominati nell'unità monetaria nazionale;

(3) considerando che la Commissione ritiene che, per agevolare l'ordinata introduzione dell'euro, le banche dovrebbero andare oltre i requisiti minimi imposti dalla normativa, effettuando la conversione senza spese di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro durante il periodo transitorio, la conversione senza spese di pagamenti in uscita dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa durante il periodo transitorio, nonché il cambio senza spese per i clienti, durante la fase finale, di banconote e monete metalliche nazionali in banconote e monete metalliche euro per importi di «ammontare abituale»;

(4) considerando che, per ragioni di chiarezza e completezza, è opportuno che le pratiche ritenute giuridicamente obbligatori dalla Commissione, nonché le raccomandazioni della Commissione stessa vengano presentate congiuntamente; che l'espressione «norme di buona pratica» comprende sia le pratiche giuridicamente obbligatorie che le pratiche raccomandate;

(5) considerando che le norme di buona pratica non dovrebbero riguardare né la conversione senza spese di conti dalla denominazione in euro nella denominazione nazionale, in quanto operazione non necessaria per l'introduzione dell'euro, né il cambio senza spese di banconote nazionali della zona euro in altre

⁽¹⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 236 del 2. 8. 1997, pag. 8.

banconote nazionali della zona euro, in quanto la necessità di procedere a tali operazioni di cambio non è legata all'introduzione dell'euro; che lo standard di buona pratica richiede tuttavia la trasparenza delle spese addebitate per tali conversioni;

- (6) considerando che le norme di buona pratica non dovrebbero riguardare il cambio di banconote e di monete metalliche nazionali in banconote e monete metalliche euro se non per importi di «ammontare abituale»; che spetta alle banche ed ai dettaglianti negoziare le eventuali spese per il ritiro dai punti di vendita al dettaglio delle banconote e monete metalliche nazionali e per la consegna ai punti vendita al dettaglio delle banconote e monete metalliche in euro, tenendo conto di quanto disposto dalle autorità competenti a livello nazionale;
- (7) considerando che per tutte le conversioni da qualsiasi unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, nonché per tutte le operazioni di cambio di banconote e monete metalliche degli Stati membri partecipanti le banche dovrebbero indicare chiaramente l'applicazione dei tassi di conversione di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio; che l'applicazione del tasso di conversione e le eventuali spese dovrebbero essere trasparenti; che per quanto riguarda la trasparenza delle spese, lo standard di buona pratica dovrebbe, per quanto possibile, essere applicato dalle banche prima del 1° gennaio 1999, per ridurre il rischio che i consumatori attribuiscono erroneamente all'introduzione dell'euro la contabilizzazione di spese già esistenti;
- (8) considerando che le banche che applicano le norme di buona pratica dovrebbero darvi ampia pubblicità per dimostrare che rispettano tale standard; che tutte le banche dovrebbero comunque comunicare ai loro clienti, prima del 1° gennaio 1999, se intendono applicare le norme di buona pratica e, in caso contrario, per quali tipi di conversioni intendono addebitare delle spese;
- (9) considerando che la Commissione intende vigilare sull'applicazione delle norme di buona pratica; che tale attività di vigilanza è oggetto di una distinta raccomandazione della Commissione relativa al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro⁽¹⁾; che il dialogo previsto da tale raccomandazione può comprendere anche discussioni sull'applicazione e sul monitoraggio delle norme di buona pratica; che il dialogo potrebbe riguardare anche aspetti attinenti alle spese di conversione eventualmente al di là dell'ambito relativo alle norme di buona pratica definito dalla presente raccomandazione;
- (10) considerando che per quanto concerne il cambio di banconote e monete metalliche nazionali in banco-

note e monete metalliche in euro può essere necessario nella fase finale riservare ai consumatori privi di conto bancario un trattamento particolare, da definirsi in base alle condizioni specifiche di ciascuno Stato membro;

- (11) considerando che la questione dell'addebito di spese per la conversione in euro è stata discussa nel corso della rotonda del maggio 1997; che per esaminare la questione è stato istituito un gruppo di esperti, in rappresentanza di tutte le parti interessate, la cui relazione è stata pubblicata⁽²⁾; che le conclusioni della relazione degli esperti sono state accolte favorevolmente dalla Commissione nella sua comunicazione «Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori» adottata l'11 febbraio 1998⁽³⁾ e discusse nel corso della tavola rotonda del febbraio 1998,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

- a) «banche»: gli enti creditizi quali definiti nella direttiva 77/780/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ e le altre istituzioni finanziarie quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio⁽⁵⁾, la cui attività comporta operazioni di conversione di pagamenti e di conti e il cambio di banconote e monete metalliche, nonché i cambiavalute e gli uffici postali;
- b) «unità monetaria nazionale»: l'unità della moneta di uno Stato membro partecipante, così come definita il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria; «l'espressione unità monetaria nazionale», nella presente raccomandazione, si riferisce all'unità monetaria nazionale dello Stato membro nel quale è situata la banca che effettua la conversione;
- c) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;
- d) «conversione»: il cambiamento della denominazione di un importo monetario da una unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, ai tassi di conversione di cui al regolamento (CE) n. 1103/97;
- e) «unità euro»: l'unità monetaria dell'euro di cui all'articolo 2, seconda frase, del progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;

⁽²⁾ Relazione del gruppo di esperti «on banking charges for conversion to the euro», Euro Paper n. 14.

⁽³⁾ COM(1998) 61 def.

⁽⁴⁾ GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 4.

⁽¹⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

- f) «periodo transitorio»: il periodo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
- g) «fase finale»: il periodo che inizia il 1° gennaio 2002 e termina al più tardi, il 30 giugno 2002 e che può avere durata nei vari Stati membri partecipanti, ai sensi del progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;
- h) «tasso di conversione»: il tasso irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato;
- i) «pagamenti in entrata»: i pagamenti ricevuti, da accreditare sui conti dei beneficiari;
- j) «pagamenti in uscita»: i pagamenti effettuati, da addebitare ai conti degli ordinanti;
- k) «conti»: qualsiasi tipo di conto presso banche [secondo la definizione di cui alla lettera a)]; il termine include conti di deposito, conti correnti, conti garantiti da ipoteca e conti titoli.

Articolo 2

Norme di buona pratica

Per la conversione senza spese, le banche dovrebbero applicare, secondo le modalità di cui all'articolo 4, delle norme di buona pratica, che dovrebbero comprendere:

- a) *Pratiche ritenute giuridicamente obbligatorie dalla Commissione:*
- la conversione senza spese di pagamenti in entrata dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, durante il periodo transitorio;
 - la conversione senza spese di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro, alla fine del periodo transitorio;
 - l'addebito di spese di uguale importo per servizi denominati nell'unità euro e per servizi identici denominati nell'unità monetaria nazionale.
- b) *Altre pratiche raccomandate:*
- la conversione senza spese di pagamenti in uscita dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, durante il periodo transitorio;
 - la conversione senza spese di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro, durante il periodo transitorio;
 - durante la fase finale, il cambio senza spese per i clienti (ossia i titolari di conti) di banconote e monete metalliche nazionali in banconote e monete metalliche euro, per importi di «ammontare abituale». Le banche dovrebbero quantificare in modo trasparente, in termini di volume e di frequenza, gli importi di «ammontare abituale».

Articolo 3

Trasparenza

1. Per tutte le conversioni da qualsiasi unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, nonché per tutte le operazioni di cambio di banconote e monete metalliche degli Stati membri partecipanti, le banche dovrebbero indicare chiaramente l'applicazione dei tassi di conversione di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio e indicare separatamente dal tasso di conversione ogni spesa di qualunque natura, che venga addebitata.

2. Qualora le banche addebitino per le operazioni di conversione o di cambio spese non contemplate all'articolo 2 o qualora non applichino una o più disposizioni di cui all'articolo 2, lettera b), le banche dovrebbero fornire ai clienti informazioni chiare e trasparenti in merito a tali spese di conversione o di cambio, ed in particolare:

- informazioni scritte, prima che venga effettuata l'operazione, sulle eventuali spese di conversione o di cambio che intendano addebitare; e
- informazioni specifiche, una volta effettuata l'operazione, sulle eventuali spese di conversione o di cambio addebitate. Tali informazioni dovrebbero figurare negli estratti conto bancari o delle carte di credito, ovvero negli altri strumenti utilizzati dalle banche per comunicare con i clienti; esse dovrebbero indicare chiaramente ai clienti che sono stati applicati i tassi di conversione di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio e riportare separatamente dal tasso di conversione le spese di conversione o di cambio e qualsiasi altra spesa addebitata.

Articolo 4

Applicazione

1. Le banche dovrebbero applicare le norme di buona pratica al più tardi a partire dal 1° gennaio 1999 e, se tecnicamente possibile, prima di tale data per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Le banche dovrebbero comunicare ai loro clienti al più presto e comunque prima del 1° gennaio 1999 se e in che misura intendono applicare le norme di buona pratica.

3. L'applicazione delle norme di buona pratica dovrebbe essere resa nota con ogni mezzo atto a dimostrare che le banche rispettano tali norme; si può trattare ad esempio di:

- codici di condotta di categoria;
- disposizioni nell'ambito di un piano nazionale di transizione all'euro;
- esposizione di un «simbolo di conversione» per indicare che una determinata banca rispetta lo standard di buona pratica. I criteri in base ai quali attribuire il diritto di esporre un «simbolo di conversione» dovrebbero essere definiti a livello nazionale dalle parti interessate, se e quando ciò sia ritenuto opportuno.

*Articolo 5***Altre misure raccomandate**

La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri ad esaminare le soluzioni migliori per consentire, nella fase finale, ai consumatori privi di conto bancario di cambiare senza spese, per importi accettabili e con frequenze ragionevoli, banconote e monete metalliche nell'unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche nell'unità euro.

*Articolo 6***Disposizioni finali**

Gli Stati membri sono invitati a promuovere l'applicazione della presente raccomandazione.

*Articolo 7***Destinatari**

Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri, le banche e le loro associazioni.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione